

CAPITOLATO D'ONERI

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

ELETTRONICO



Enti committenti

Unione Terra di Mezzo

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato **UNIONE TERRA DI MEZZO**
P.zza della Libertà 1, 42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
PIVA – CF 02408320352

Ubicazione del rischio Ubicazioni varie nell'ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e dell'Unione Terra di Mezzo nonché nell'ambito dei territori comunali di rispettiva competenza istituzionale (per gli impianti che per caratteristiche costruttive e secondo le norme di utilizzo del costruttore possano essere installati all'esterno).

Descrizione del rischio Si assicurano:

1) Tutte le apparecchiature elettroniche il macchinario elettronico di produzione, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, i sistemi operativi, i programmi in licenza d'uso, compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la caverteria/conduttori, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, ovunque ubicati nel complesso dei fabbricati e/o nell'ambito del territorio comunale (per gli impianti che per caratteristiche costruttive e secondo le norme di utilizzo del costruttore possano essere installati all'esterno).

2) I costi e le spese per la, ricostituzione dati e programmi perduti o alterati, ivi compresi:

- maggiori costi per la prosecuzione dell'attività quali ad esempio: uso d'impianto o apparecchi sostitutivi, servizio di terzi, ecc.
- aumenti dei costi di esercizio conseguenti alla prosecuzione dell'attività quale ad esempio: diversa organizzazione o applicazione di metodi lavorativi alternativi, ecc.

Somme assicurate

Partita	Enti assicurati	Somma	Tasso lordo	Premio partita
1	Apparecchiature elettroniche fisse sotto tetto	€ 775.000,00		
2	Apparecchiature elettroniche fisse installate all'aperto	€ 80.000,00		
3	Apparecchiature elettroniche mobili	€ 62.000,00		
4	Apparecchiature elettroniche su veicoli	€ 48.500,00		
5	Supporti dati ricostruzione archivi	€ 50.000,00		
6	Maggiori costi	€ 50.000,00		
7	Reti partita a PRA ¹	€ 50.000,00		
8	RCT massima esposizione	€ 500.000,00		

Durata contrattuale
Art. 5 condizioni generali

	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
	annuale	31.12.2019	30.06.2024

Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato

¹ La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma assicurata indicata alla partita 7

FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO					
Evento	Franchigia	Scoperto			Limite indennizzo
		%	Min.	Max.	
Sezione danni al sistema informatico					
Franchigia frontale per ogni evento	500,00				Somma assicurata
Apparecchiature impiego mobile		10	300,00		Somma assicurata
Danni indiretti forfettari					20% indennizzo
Supporto dati ricostruzione archivi		10	1.000,00		Somma assicurata
Ricostruzione archivi virus informatici ed incidente relativo ai dati		10	1.000,00		10.000,00 x s/a
Maggiori costi	1.500,00				Somma assicurata
Fonti luce, tubi e valvole elettroniche		10	500,00		20.000,00 x s/a
Furto di beni posti all'esterno		10	500,00		25.000,00 x s/a
Enti presso terzi	1.000,00				5% partita 1 con il max € 10.000,00
Lavoro straordinario	1.500,00				15.000,00 x s
Impianti installati su veicoli	300,00				Somma assicurata
Ricorso terzi incendio	1.500,00				€ 500.000,00 s/a
Ricorso terzi incendio inter. attività		10	1.000,00		€ 150.000,00 s/a
Fenomeno elettrico di origine esterna con sistema di protezione	300,00				70% della somma assicurata
Fenomeno elettrico di origine esterna senza sistema di protezione	500,00				
Fenomeno elettrico in genere	300,00				
Eventi sociopolitici – enti sotto tetto	300,00				70% della somma assicurata
Eventi sociopolitici – enti all'aperto		10	1.000,00		
Eventi atmosferici – enti sotto tetto	300,00				70% della somma assicurata
Eventi atmosferici – enti all'aperto		10	1.000,00		
Terrorismo		10	5.000,00		50% della somma assicurata
Terremoto		10	10.000,00	20.000,00	50% della somma assicurata
Spese di demolizione e sgombero	500,00				20.000,00 x s/a
Rimozione ricollocamento enti indenni	1.500,00				25.000,00 x s/a
Onorari periti e consulenti					7.500,00 x s
Spese peritali					7.500,00 x s
Insufficienza mezzi di chiusura furto di beni all'interno di locali		10	1.000,00		Somma assicurata
Inondazioni e allagamenti conseguenti ad esondazioni di corsi d'acqua		10	5.000,00		50% della somma assicurata
Danno da spargimento di acqua in genere	500,00				70% della somma assicurata

Sezione RCT					
FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO					
Evento	Franchigia	Scoperto			Limite indennizzo
		%	Min.	Max.	
1. Danni a sistemi informatici e apparecchiature di terzi	500,00				€ 500.000,00 s/a € 250.000,00 per danneggiato
2. Perdite patrimoniali		10	500,00		€ 500.000,00 s/a € 250.000,00 per danneggiato
3. Danni non patrimoniali	500,00				€ 500.000,00 s/a € 500.000,00 per danneggiato
Assenza delle condizioni di operatività dell'assicurazione		30	1.000,00		Come indicati ad evento 1-2-3
<p>In nessun caso l'Impresa Assicuratrice risarcisce una somma superiore a quella indicata nella Scheda di polizza € 500.000,00 per tutte le garanzie di cui a questa Sezione in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.</p>					
<p>S = limite di indennizzo per sinistro A = Limite di indennizzo per anno assicurativo</p> <p>Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.</p>					

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Relative all'assicurazione in generale

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Dipendente:	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice
Broker:	il mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto
Premio:	la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Ai fini della garanzia prestata con sezione Responsabilità civile verso terzi, si precisa che tutte le richieste di risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad un medesimo evento cyber sono considerate come unico sinistro
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL-RISKS ELETTRONICA

Tutte le apparecchiature elettroniche pertinenti all'attività dell'Ente, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente /Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo.:

Apparecchiature

Elektroniche/ hardware:

Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, impiegato da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi per apparecchiature elettroniche:

■ **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE FISSE**, tutte le macchine fisse per ufficio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli. A titolo esemplificativo e non limitativo: centro di elaborazione dati, computers, stampanti, videoterminali, modem, centralini telefonici, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, di posta elettronica, di filodiffusione, di traduzione simultanea, di amplificazione, di emissione e regia, , apparecchiature radio, ricetrasmittenti, macchine da scrivere, macchine da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature topografiche, televisori, videoregistratori, proiettori, videoproiettori, telecamere, sistemi audiovisivi in genere, adattatori di rete, gruppi di continuità, sismografi, vibrometri, teodoliti informatici, ecc..

■ **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE FISSE** tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per installazione all'esterno. A titolo esemplificativo e non limitativo: stazioni automatiche di rilevamento, impianti di video-sorveglianza del territorio, ponti radio, ecc..

■ **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE FISSE** tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli.

■ **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD USO MOBILE** tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile. A titolo esemplificativo e non limitativo: computer, stampanti, ricetrasmittenti, radiomobili e cellulari, palmari, autovelox, etilometri, teodoliti informatici, stereoscopi, sismografi, vibrometri, georesistivimetro, apparecchiature fotografiche, telecamere, ecc..

■ **APPARECCHIATURE ELETTRONICHE SU VEICOLI** tutte le macchine facenti parte della categoria impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'installazione fissa sui veicoli in genere anche in intestati al PRA al Contraente.

In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cassetteria/conduttori, gli impianti tecnici al servizio delle apparecchiature elettroniche, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.

Aggiornamento:

Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante Applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove Release del Software.

Antivirus:

Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.

Autenticazione:	Processo tramite il quale un Sistema informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Archivio informativo:	Insieme di dati e/o programmi di utente memorizzati su supporti e cioè l'insieme di quanto esposto in "Dati" e "Programmi di utente".
Backdoor:	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup:	Ridondanza fisica dei Dati consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Botnet:	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute force:	Algoritmo di risoluzione di un problema data (ad esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Capacità produttiva	Si intende: <ul style="list-style-type: none"> ✓ per le attività produttive, la quantità di prodotti fabbricati nel periodo di assicurazione; ✓ per le attività agricole, la quantità di beni prodotti nel periodo di assicurazione; ✓ per le attività commerciali, la quantità dei prodotti venduti nel periodo di assicurazione; ✓ per le attività di servizio, la quantità dei servizi resi nel periodo di assicurazione.
Client:	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Comportamento colposo:	In relazione al verificarsi di un evento dannoso, si intende il comportamento che ha causato l'evento dannoso involontariamente posto in essere da un soggetto, evento che tuttavia si è verificato in base a diverse cause.
Compromissione:	Riferito ad un Sistema informatico o ad una sua componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità:	Caratteristica di un Sistema informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di assistenza tecnica per hardware:	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione , per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di manutenzione per il software:	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi realises e/o modifiche

di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.

Contravvenzione:	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
Credenziali:	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema informatico
Credenziali di default:	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema informatico, al fine di permettere il primo accesso all'hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni corporali:	Morte o lesioni personali
Danni materiali:	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati:	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Delitto:	La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
Derubricazione del reato:	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
DOS (Denial Of Service):	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
DDOS (Distributed Denial of Service):	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Disaster Recovery:	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.
Disponibilità:	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema informatico.
Doloso:	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
E-commerce:	Compravendita di beni e servizi attraverso il World Wide Web gestita mediante portale dotato di servizi di pagamento on line (es. carte di pagamento, e-payments, m-payments).
Estensione del reato:	Estinzione del reato Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
Exploit:	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità,

Disponibilità di un Sistema informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.

Fatto illecito:	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico
File:	Contenitore di informazioni/Dati in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Firewall:	Apparato di rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i Pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Freeware:	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Identità digitale:	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Illecito extracontrattuale:	Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento Contrattuale:	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Internet:	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra reti informatiche di natura e di estensione diversa.
Integrità:	Caratteristica di un Sistema informatico per cui i Dati e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati ed informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging:	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati confidenziali.
Licenza:	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log:	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (media access control) Address, Indirizzo fisico:	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Malware:	Qualsiasi Software creato con lo scopo di causare danni più o meno gravi al Sistema informatico su cui viene eseguito, o con lo scopo di causare violazione dell'Integrità, Confidenzialità e/o Disponibilità del sistema stesso e dei Dati in esso contenuti.
Massimale:	Importo massimo dovuto dalla Società Assicuratrice per una o più garanzie in relazione a ciascun sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.

Moneta elettronica:	Valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia: i) memorizzato su un componente Hardware; ii) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso; iii) accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.
Patch:	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard):	Lo standard elaborato con lo scopo di uniformare le modalità di gestione della sicurezza dei dati delle carte di credito.
Perdite patrimoniali:	I pregiudizi economici che non siano la conseguenza di danni materiali o danni corporali.
Policy:	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati da copiare, luogo di custodia delle copie.
Programmi in licenza d'uso - software:	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore (hardware) che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) specificati nel contratto stesso.
Programmi Utente:	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Reputazione:	La considerazione e la stima di cui si gode nella società e nel mercato.
Rete, Rete informatica:	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informativi e risorse tra diversi componenti Hardware.
Risarcimento:	La somma dovuta dall'impresa di Assicurazione in caso di Sinistro per cui operi la garanzia della Sezione Responsabilità Civile.
Search Engine Optimization (SEO):	Insieme di attività volte ad ottenere la migliore rilevazione, analisi e lettura del sito web da parte dei motori di ricerca attraverso i loro Spider, al fine di migliorare (o mantenere) un elevato posizionamento nelle pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti del web.
Sentenza passata in giudicato:	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Server:	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete informatica.
Sistema informatico, Sistema IT:	Complesso di Hardware e Software o loro componenti protetti da misure di sicurezza, collegati ad una rete costituita da dispositivi accessibili via Internet o via Rete interna, oppure collegati attraverso dispositivi di archiviazione Dati o altre periferiche.
Social media:	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.

Spider:	Software che analizza i contenuti di una Rete (o di un database) in un modo metodico e automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca.
Supporto di dati:	Materiale fisso e/o intercambiabile ad uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Tempo zero:	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.
Terrorismo:	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
TPM (Trusted Platform Module):	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Transazione:	L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
Tutela reputazionale:	Insieme di tecniche volte all'analisi, al monitoraggio e al controllo della Reputazione, con particolare riferimento ai contenuti sui mezzi di comunicazione informatici; dette tecniche possono includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ analisi di contenuti su forum e gruppi di discussione su Internet; ✓ analisi di contenuti su motori di ricerca, blog, testate giornalistiche on line; ✓ tecniche di SEO, a vario titolo; ✓ intervento mirato con inserimento di contenuti su forum, gruppi di discussione, blog; ✓ pubblicazione di contenuti su media online (webTV, testate giornalistiche on line); ✓ pubblicazione di contenuti su media tradizionali (stampa, TV, radio).
Violazione della sicurezza:	Accesso non autorizzato a Dati, applicazioni, servizi, reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus:	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso reti, determinando: <ol style="list-style-type: none"> a) una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b) una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c) una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. <p>Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra sistemi informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le Applicazioni del Sistema informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del sistema stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema informatico.</p>
Vulnerabilità:	Componente di un sistema in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del sistema e consentendo ad un eventuale

aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero sistema. Possono consistere in "Vulnerabilità software", qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in "Vulnerabilità dei protocolli", qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La vulnerabilità in sé non compromette un sistema, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.

WPA2: Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le reti di componenti Hardware Wireless.

Wireless: Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

Eventi Cyber: l'atto doloso che colpisca il Sistema Informatico rientrante esclusivamente in uno o più dei seguenti casi:

- ❑ accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati in esso contenuti;
- ❑ intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema informatico;
- ❑ interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici;
- ❑ messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici;

Non viene considerato "Evento Cyber" qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico.

Caratteristiche dell'evento Cyber: Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da:

- 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato:
 - a) per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato;
 - b) tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging;
- 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit);
- 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche;
- 4) Compromissione del Sistema informatico assicurato, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote;
- 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà della Società di rivalersi sui terzi responsabili
- 6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS.

Condizioni operatività dell'Assicurazione

sezione RCT:

La garanzia opera a condizione che:

1. l'Assicurato sia in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;
2. il Sistema Informatico sia dotato di apposito Firewall e che lo stesso venga aggiornato con frequenza almeno semestrale;

3. l'Assicurato effettui regolarmente il Backup con frequenza almeno mensile;
4. sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:
 - un Contratto di manutenzione per il Software con le prestazioni descritte nelle Definizioni, oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione sia effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale.

In assenza di una o più delle condizioni sopra indicate, in luogo degli scoperti e Franchigie riportati nella Scheda "Franchigie scoperti e limiti di indennizzo ", le garanzie opereranno previa applicazione di uno Scoperto pari al 30% di ciascun danno con il minimo di euro 1.000,00 per ciascun Sinistro e ciascun danneggiato, salvi eventuali maggiori limiti previsti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziasse un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 4 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'ordinamento vigente in materia di appalti pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 5 Durata del contratto

La presente polizza ha durata di anni 5, con inizio dalle ore 24.00 del **31.12.2019** e scadenza al **30.06.2024** con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso all'Impresa aggiudicataria almeno 10 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l'espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale. Il Contraente ha facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi. La Società si impegna a concedere la proroga tecnica anche nei casi previsti al precedente art. 4 "Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto".

Art. 6 Deroga foro competente e sede arbitrale

Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.

Art. 7 Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 8 Proroga termini denuncia sinistri

Il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

Art. 9 Conservazione tracce e residui del sinistro

Si conviene tra le parti che:

- L'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Società assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività produttiva;
- L'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

Art. 10 Denuncia circostanziata dei sinistri

Si conviene che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di un elenco particolareggiato degli enti asportati o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Art. 11 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

Art. 12 Sinistri precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.

Art. 13 Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

Art. 14 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Art. 15 Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

Art. 16 Clausola broker

All'ATI Inser Spa, **Sede Legale e Direzione in** Trento Viale Adriano Olivetti, 36, Ufficio di PARMA e ASSITECA BSA Srl con sede legale in Modena (MO), Via P. Giardini n. 474/M, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.Lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale **10%**.

Art. 17 Tracciabilità dei movimenti finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della L. 136/2010 e smi. La Società si impegna quindi a trasmettere tempestivamente all'Ente i contratti sottoscritti con i subcontraenti / coassicuratori a qualsiasi titolo interessati ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno disposti sul conto corrente intestato alla Società tramite l'emissione di mandato di pagamento a favore dell'Appaltatore. I soggetti autorizzati dall'Appaltatore al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo saranno indicati in fase di stipula del contratto. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi art. 3 comma 9 Bis della legge 136/2020, causa di risoluzione del contratto. La Società deve, e si impegna, a riportare negli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è avvenuta. La Società si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG).

Art. 18 Clausola CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art. 19 Esonero fornitura elenco dettagliato dei beni assicurati

Si prende atto che, relativamente agli enti assicurati, l'Assicurato è esonerato dal fornire elenco iniziale dettagliato, poiché, per la corretta identificazione degli stessi faranno fede, a tutti gli effetti contrattuali, le evidenze amministrative comunali.

Art. 20 Modifiche del rischio

Ogni opera di modificazione o di ampliamento apportata agli edifici ed impianti assicurati, si intende a priori compreso nell'assicurazione. Senza obbligo di alcuna denuncia o verifica in quanto però detta opera non comporti un mutamento della natura del rischio in polizza considerato.

Art. 21 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 22 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 23 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA

Sezione - Danni al sistema informatico

ART. 1 RISCHIO ASSICURATO

- a) La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali, diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
- b) La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi mentre gli archivi stessi:
 - 1) si trovano nel luogo indicato in polizza;
 - 2) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto da o per il luogo indicato in polizza) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati al precedente punto a) che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
- c) La Società si obbliga a risarcire i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il Periodo di Indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

Dal risarcimento deve essere dedotto qualsiasi ammontare risparmiato durante il periodo di indennizzo, di oneri e di spese inerenti all'attività qualora le stesse vengano a cessare o siano ridotte in conseguenza di tali perdite e/o danni nonché della franchigia indicata.

ART. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- m) i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
 - 1) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
 - 2) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore risarcibile a termine dell'art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione;
 - 3) difetti negli archivi dell'elaboratore.
- n) inerenti prestazioni previste dai contratti di assistenza, qualora sottoscritti dal Contraente/Assicurato.

ART. 3 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Le cose assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, nè collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

ART. 4 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificata, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisce il regolare funzionamento.

ART. 5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 6 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 7 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione contrattualmente previsti;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 8 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessari per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate;
- c) dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia.

ART. 9 VALORE ASSICURABILE - ASSICURAZIONE PARZIALE

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo. Se dalle stime fatte in base alle norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

ART. 100 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

ART. 11 LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tale altra o tali altre assicurazioni.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 13 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato o il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.2 a).

ART. 15 MEZZI DI CHIUSURA

Relativamente alla garanzia furto [per le cose assicurate poste all'interno dei locali] l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Sezione - Danni al sistema informatico

Le condizioni di assicurazione sono estese alle seguenti prestazioni aggiuntive:

- 1) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
- 2) Parificazione danni
- 3) Danni indiretti forfettari
- 4) Leeway clause
- 5) Valore a nuovo o di rimpiazzo
- 6) Supporti di dati - ricostituzione archivi
- 7) Maggiori costi
- 8) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
- 9) Furto beni posti all'esterno
- 10) Enti presso terzi
- 11) Lavoro straordinario
- 12) Programmi in licenza d'uso
- 13) Impianti ed apparecchi installati su veicoli
- 14) Ricorso terzi da incendio

1) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile ove prevista la relativa partita, sono assicurati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

2) PARIFICAZIONE DANNI

Sono parificati ai danni indennizzabili secondo le Norme che regolano l'assicurazione, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare il sinistro, nonché i costi per la rimozione ed il ricollocamento degli enti indenni.

3) DANNI INDIRETTI FORFETTARI

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione e relativamente alla somma assicurata alla partita 1, la Società liquida, in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza un ulteriore 20% forfettario sul sinistro a favore dell'Assicurato, a titolo di danni indiretti.

4) LEEWAY CLAUSE

Premesso che l'Assicurato intende garantire tutte le apparecchiature elettroniche del tipo di quelle assicurate ed in genere tutte le attrezzature accessorie, la Società si impegna ad assicurare detti enti dal momento della consegna presso le ubicazioni di proprietà e/o conduzione dell'Assicurato senza obbligo di denuncia. L'Assicurato si impegna a comunicare il relativo valore alla fine di ogni annualità assicurativa. La copertura relativa alla inclusione in garanzia dei nuovi enti si intende prestata automaticamente fino ad un massimo del 30% della somma globale assicurata. Resta ferma la possibilità dell'Assicurato di segnalare, in ogni momento, eventuali nuovi inserimenti che dovessero eccedere il suddetto limite.

5) VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Si dà e si prende atto che in caso di sinistro la Società risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata, il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.

6) SUPPORTI DI DATI - RICOSTITUZIONE ARCHIVI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, dei danni materiali e diretti causati a nastri, a dischi magnetici o ad altri supporti di dati. In caso di sinistro la Società rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione degli archivi ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la Società rimborsa le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. La Società non rimborsa i costi derivanti da perdita od alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché i costi derivanti da cestinatura per svista. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma assicurata indicata alla partita 2. Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti a:

- a) presenza di "virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.;
- b) incidente relativo ai dati: l'accesso a dati dell'Assicurato, o la corruzione o distruzione di dati dell'Assicurato, derivante da:
 - atti informatici dolosi;
 - Malware;
 - Hacking;
 - Uso o accesso non autorizzato;
 - Attacchi Denial of service (D.O.S.);
 - Errore umano;

La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

7) MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, entro la somma assicurata alla specifica partita, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività comunale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- b) eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco.

La Società sarà tenuta a corrispondere un indennizzo giornaliero massimo di € 5.000,00, detta garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata di 10 giorni.

La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo con applicazione della franchigia indicata in scheda di polizza. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

8) FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, sono indennizzabili i danni a fonti di luce, emessi con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi ed alle valvole elettroniche. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

9) FURTO BENI POSTI ALL'ESTERNO

La garanzia furto è operante anche per i beni posti all'esterno, a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato e/o relative strutture di sostegno, semprechè l'installazione all'esterno sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

10) ENTI PRESSO TERZI

La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n. 1, s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 5%, anche:

- presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata;
- presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.

La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

11) LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

12) PROGRAMMI IN LICENZA D' USO

In caso di danno materiale e diretto causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d' uso distrutti, danneggiati o sottratti. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l' Assicurato decade dal diritto all' indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d' uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

13) IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU VEICOLI

Gli impianti ed apparecchi collocati su veicoli di proprietà dell' Assicurato, sono assicurati anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l' impiego in punti diversi dell'autoveicolo. Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. La garanzia è prestata anche se non valorizzata la partita in scheda di polizza con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nel prospetto finale "franchigie scoperti e limiti di indennizzo".

14) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza della somma di € 500.000,00 per sinistro, delle somme che esso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni indennizzabili a termini di polizza cagionati ai beni mobili ed immobili di vicini, inquilini e/o locatari, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, o di servizi, entro il massimale di € 150.000,00, per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende anche i danni a beni e cose che l'Assicurato abbia in consegna, o custodia, o deposito, o detenga a qualsiasi titolo, compresi gli effetti personali, gli oggetti, gli indumenti, gli automezzi, cicli e motocicli, siano essi di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato quanto di Terzi, nonché i mezzi di trasporto sotto carico/scarico o compresi quelli in sosta negli Stabilimenti dell'Assicurato, unitamente alle cose trasportate sugli stessi automezzi. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Esso, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

EVENTI SPECIALI**Sezione - Danni al sistema informatico**

- 1) Bang sonico
- 2) Fenomeno elettrico
- 3) Fumo, gas e vapori
- 4) Eventi socio-politici (escluso terrorismo)
- 5) Terrorismo
- 6) Caduta di aeromobili, satelliti e corpi celesti
- 7) Terremoto

1) BANG SONICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono,

2) FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni che si manifestassero alle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. I danni da fenomeno elettrico di origine esterne sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette verso la rete di alimentazione. Nel caso il cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare il sistema di protezione, dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro dell'importo indicato in scheda di polizza. Nel caso in cui al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione il danno sarà comunque indennizzato, per i danni da fenomeni elettrici di origine esterna, dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro dell'importo di indicato in scheda di polizza. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

3) FUMO, GAS E VAPORI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sviluppo di fumo, gas, vapori e/o esalazioni causato da un evento assicurato o da guasto improvviso ed accidentale degli impianti tecnologici a servizio dei fabbricati assicurati oppure quando tale evento abbia origine comunque dalle cose assicurate o da enti posti nelle vicinanze di esse.

4) EVENTI SOCIO-POLITICI (escluso terrorismo)

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

5) TERRORISMO

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

A parziale deroga di quanto disposto dalle norme di assicurazione la Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

6) CADUTA DI AEROMOBILI, SATELLITI E CORPI CELESTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta di velivoli, loro parti e cose da essi trasportate, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuta.

7) TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'articolo "esclusioni" delle norme che regolano l'assicurazione Incendio s'intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono pertanto considerati "singolo rischio";

La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI
Comuni a tutte le sezioni

Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

- 1) Spese di demolizione e sgombero
- 2) Rimozione e ricollocamento enti indenni
- 3) Onorari dei periti/consulenti
- 4) Deroga alla proporzionale
- 5) Indennizzo separato per ciascuna partita
- 6) Dolo e colpa grave
- 7) Accettazione caratteristiche del rischio
- 8) Assicurazione in nome e per conto
- 9) Conservazione tracce e residui del sinistro
- 10) Pagamento indennizzi
- 11) Spese peritali
- 12) Inclusioni e/o sostituzioni
- 13) Insufficienza dei mezzi di chiusura
- 14) Determinazione dei danni risarcibili
- 15) Franchigia frontale

1) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga ad indennizzare, in aumento a quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione, le spese necessarie per demolire, stoccare, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico autorizzato i residuati del sinistro. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

2) RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI

La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. La garanzia è prestata con l'applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.

3) ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI

La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata in scheda di polizza. Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.

4) DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene fra le parti che in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15%. Qualora tale limite del 15%, dovesse risultare oltrepassato, il disposto degli articoli delle Norme che regolano l'assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata.

5) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

6) DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:

- dipendenti, collaboratori e prestatori d'opera in genere ;
- persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono;
- persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.

Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.

7) ACCETTAZIONE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.

8) ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicurato. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nel confronto o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

9) CONSERVAZIONE TRACCE E RESIDUI DEL SINISTRO

A parziale modifica di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che:

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.

10) PAGAMENTO INDENNIZZI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, compresi gli anticipi di indennizzo, anche in pendenza di istruttoria penale che non riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.

11) SPESE PERITALI

L'Impresa si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza della somma indicata in scheda di polizza le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.

12) INCLUSIONI E/O SOSTITUZIONI

L'Assicurato ha la facoltà, nell'ambito dei capitali assicurati, di sostituire parti o interi impianti (purché dello stesso tipo) senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell'Assicurato per determinare in via analitica la composizione di ogni Partita assicurata. Gli aumenti e le diminuzioni dei capitali assicurati a seguito di variazione di prezzo, di inclusione di nuovi macchinari od esclusioni, sono automaticamente coperti senza l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediata comunicazione.

Per tutte le nuove entrate e per la descrizione analitica degli enti assicurati faranno fede le evidenze amministrative dell'Assicurato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'Assicurato fornisce per iscritto l'indicazione dei nuovi valori assicurati e l'Impresa, al ricevimento di quanto suesposto, emette appendice in cui saranno indicati:

- la regolazione del premio (attiva e/o passiva) per l'annualità trascorsa, conteggiando il 100% del tasso di Polizza sull'eccedenza rispetto alla somma assicurata iniziale;
- il premio per l'annualità in corso, conteggiando, sull'eccedenza globale rispetto alla somma assicurata per l'annualità appena trascorsa, il tasso intero di Polizza.

Nell'appendice sarà inoltre indicato il nuovo premio annuo per l'annualità a venire.

Il premio di regolazione deve essere pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa appendice di regolazione; in caso di inadempienza rispetto a quanto suesposto, la garanzia per l'eccedenza è sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo il diritto della Società al premio di regolazione.

13) INSUFFICIENZA DEI MEZZI DI CHIUSURA

La garanzia furto è prestata indipendentemente dalle misure di sicurezza e/o dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Se al momento del sinistro, i mezzi di chiusura fossero inferiori a quanto previsto in polizza, il danno sarà risarcito sotto detrazione di uno scoperto indicato in scheda di polizza. Lo scoperto non verrà applicato se le difformità accertate sono relative a mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli forzati per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

14) DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI

Si dà e si prende atto che in caso di sinistro l'Impresa risarcisce il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi oppure equivalenti, ivi comprese le spese di trasporto, imballaggio, montaggio e fiscali, sempre nell'ambito della somma assicurata. Qualora il costruttore abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo non sia più disponibile o non siano disponibili i pezzi di ricambio, la Società risarcirà, sempre nell'ambito della somma assicurata, il costo di rimpiazzo con apparecchiature superiori per rendimento economico.

15) FRANCHIGIA FRONTALE

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l'indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa detrazione di una franchigia fissa per ciascun sinistro, come indicato in scheda di polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT

Sezione - Danni cagionati a terzi in conseguenza atti dolosi che abbia colpito in sistema IT

1) Rischio assicurato

L'impresa Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate B),C) (secondo le modalità ivi disciplinate) involontariamente cagionato a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber (come definito), che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

In nessun caso l'Impresa Assicuratrice risarcisce una somma superiore a quella indicata nella Scheda di polizza € 500.000,00 per tutte le garanzie di cui a questa Sezione in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge. L'Assicurazione non opera qualora l'Evento Cyber sia stato compiuto da soggetti indicati ai punti a), b) e c) del successivo articolo 2.

A) Garanzia Danni a Sistemi Informatici e Apparecchiature di terzi

La garanzia opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Sistemi Informatici e Apparecchiature di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato.

La garanzia opera altresì per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Dati contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, con l'intesa che per tale fattispecie essa opera limitatamente alle spese necessarie per la ricostruzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.

La presente garanzia opera con applicazione degli specifici sotto limiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sotto limiti e nell'ambito degli stessi, per i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso la Società risarcirà un importo superiore a € 10.000,00 per danneggiato ed a € 100.000,00 complessivi per Sinistro.

B) Garanzia Perdite Patrimoniali

La garanzia opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. *Detto elenco è tassativo:*

- sanzioni amministrative poste dalla legge a carico del terzo;
- mancata percezione da parte del terzo di erogazioni monetarie da parte di enti pubblici;
- quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo – *fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;*
- maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo abbia dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo – *fino ad un periodo massimo di 30 giorni lavorativi;*
- sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore e carte o mezzi di pagamento del terzo a condizione che l'abuso si verifichi non oltre le 48 ore successive dalla scoperta dell'Evento Cyber – *il presente alinea si intende non operante se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge;*
- violazione di marchi regolarmente registrati e/o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela.

La garanzia si estende anche al Risarcimento dell'eventuale danno morale.

Gli obblighi di cui alla presente garanzia si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sotto limiti (Scoperto e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.

Fermi tali sotto limiti e nell'ambito degli stessi:

- per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito e carte o mezzi di pagamento in nessun caso l'Impresa Assicuratrice risarcirà importo superiore a € 5.000,00 per danneggiato ed € 50.000,00 complessivi per Sinistro;
- per il danno da violazione di marchi e di diritti d'autore in nessun caso l'impresa Assicuratrice risarcirà importo superiore a € 100.000,00 complessivi per Sinistro.

C) Garanzia Danni Non Patrimoniali

La garanzia opera per il danno non patrimoniale a terzi qualora a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato sia imputabile di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy) o societari oppure del reato di diffamazione, anche qualora detti illeciti avvengano mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità digitale dell'Assicurato su portali Social e aree web pubbliche.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato sono altresì compresi, esclusivamente nell'ambito della presente garanzia C), i costi documentati e sostenuti posti a carico dell'Assicurato affinché il terzo danneggiato fruisca di servizi di Tutela Reputazionale, offerti da un'azienda esterna, volti a contenere i danni derivanti dall'illecito.

Questa garanzia opera a condizione che i Dati coinvolti dal Sinistro, qualora già detenuti dall'Assicurato, siano trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge ed in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa). Fermi tali sotto limiti e nell'ambito degli stessi per quanto riguarda i costi per Tutela Reputazionale, in nessun caso l'impresa Assicuratrice risarcisce importo superiore a € 5.000,00 per danneggiato ed € 50.000,00 complessivi per Sinistro.

Nel caso di violazione di marchi e di diritti d'autore in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a € 100.000,00 complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la Garanzia B) Danni Patrimoniali).

2) Esclusioni dal novero dei terzi

L'Assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone:

- a) il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a), salvo si trovino nella qualità di utenti dei servizi dallo stesso erogati nel qual caso rivestono la qualifica di terzi
- c) le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.

3) Esclusioni

L'Assicurazione non opera per:

- a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;
- b) i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages");
- c) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- e) danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- g) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;
- h) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;
- i) danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di Autorità emanati in relazione al Sinistro;
- j) danni derivanti da guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato; interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
- k) danni derivanti da vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;

- l) danni derivanti da utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
- m) danni cagionati per il tramite di un componente Hardware ad impiego mobile sottratte all'Assicurato;
- n) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- o) il pagamento di somme di denaro o per adempimenti di altra natura da chiunque corrisposti a seguito di estorsione o ricatto;
- p) danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di default, non modificate dall'Assicurato;
- q) Danni corporali di qualsiasi tipo;
- r) danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico e Apparecchiature;
- s) danni generati o trasmessi attraverso la compromissione di connessioni o reti Wireless;
- t) danni cagionati a seguito della Compromissione di sistemi dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti dei sistemi stessi, di Malware provenienti da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail;
- u) danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, incluse le singole workstation e dispositivi mobili, oppure in assenza di Aggiornamento di tale Software da oltre sei mesi;
- v) furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, salvo quanto espressamente indicato nell'articolo 1 garanzia B) per marchi e diritti d'autore.

4) Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per gli Eventi Cyber che abbiano colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

5) Operatività temporale dell'Assicurazione

La garanzia opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia del contratto o entro i sei mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia del contratto.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con l'impresa Assicuratrice per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative di questa Polizza ed entro i limiti di esborso della Polizza sostituita.

6) Estensione Wireless

In deroga a quanto previsto al punto s) dell'Art. 3 "Esclusioni" della Sezione Responsabilità Civile, agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber può avvenire anche mediante la Compromissione di connessioni Wireless. La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfi i requisiti minimi di seguito indicati:

- protezione tramite protocollo WPA2;

7) Estensione furto di apparati mobili

In deroga a quanto previsto al punto m) dell'Art. 3 "Esclusioni" della Sezione Responsabilità Civile, agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber può avvenire anche mediante la Compromissione di componenti Hardware ad impiego mobile sottratte all'Assicurato a causa di furto o rapina. Ai fini dell'operatività della garanzia l'Assicurato è tenuto a formalizzare la denuncia della sottrazione degli apparati alle competenti Autorità entro 24 ore dall'accaduto.

8) Estensione Phishing

In deroga a quanto previsto al punto t) dell'Art. 3 "Esclusioni" della Sezione Responsabilità Civile, l'Evento Cyber può aver luogo anche mediante la Compromissione di sistemi a seguito di esecuzione, da parte degli utenti dei sistemi stessi, di Malware proveniente da Supporti rimovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail.

9) Gestione della vertenza di danno e spese legali

L'impresa Assicuratrice assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'impresa Assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale per Sinistro relativo alle garanzie interessate e comunque, in caso di più sinistri, non oltre il limite di un importo pari al quarto del massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detti limiti, le spese vengono ripartite tra l'impresa Assicuratrice e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'impresa Assicuratrice non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

10) Pluralità di assicurati

L'Assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali, per singolo danneggiato e per Sinistro, indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna garanzia di questa Sezione (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo 9 di questo capitolo) con l'intesa che in nessun caso per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa (o minor periodo di durata del contratto) l'impresa Assicuratrice è tenuta a pagare una somma superiore al massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa. Sono salvi differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali. Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.